

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 69/08

14 ottobre 2008

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-318/07

Hein Persche / Finanzamt Lüdenscheid

L'AVVOCATO GENERALE PAOLO MENGOZZI PROPONE ALLA CORTE DI ACCORDARE AI DONI TRANSFRONTALIERI LE STESSE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLE QUALI BENEFICIANO I DONI A FAVORE DI ENTI NAZIONALI

Nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2003 il sig. Hein Persche, cittadino tedesco, ha chiesto una deduzione fiscale per una donazione in natura del valore di circa EUR 18 180 realizzata a favore di un ente stabilito e riconosciuto di interesse generale in Portogallo (una casa di riposo per anziani cui è annesso un centro per l'infanzia). Il Finanzamt (Ufficio delle imposte) ha rifiutato la deduzione richiesta per il motivo che il donatario non è stabilito in Germania.

Il Bundesfinanzhof (Corte tributaria suprema tedesca), investito in ultima istanza della controversia, chiede alla Corte se una donazione avente ad oggetto beni di uso corrente sia soggetta al principio della libera circolazione dei capitali e se uno Stato membro possa subordinare la deducibilità fiscale alla condizione che il beneficiario sia stabilito sul territorio nazionale.

Nelle conclusioni odierne l'Avvocato generale Mengozzi rileva innanzi tutto che le donazioni in natura (mobili o immobili) sono, a suo avviso, movimenti di capitali, sempre che i loro elementi costitutivi non si limitino al territorio di un unico Stato membro. La circostanza che la donazione sia avvenuta in forma di beni di uso corrente rileva solo come modalità di erogazione. Ricorda altresì che la maggior parte degli Stati membri accorda ai donatori agevolazioni fiscali – sotto diverse forme – che, riducendo il costo della donazione per il donatore, lo stimolano a ripetere il suo gesto. Il trattamento meno favorevole riservato alle donazioni transfrontaliere può perciò dissuadere eventuali interessati dall'effettuarle. Ciò considerato, ritiene che la normativa tedesca integri una restrizione ai movimenti di capitale.

L'Avvocato generale passa poi ad esaminare se il trattamento meno favorevole riservato alle donazioni transfrontaliere sia eventualmente giustificato dalla circostanza che gli enti beneficiari si trovano in situazioni differenti. Il punto è accertare se, nel caso di specie, l'ente beneficiario straniero, riconosciuto di interesse generale, si trovi in una situazione oggettivamente comparabile a quella di un ente di interesse generale stabilito sul territorio tedesco, il quale

potrebbe beneficiare dell'esenzione fiscale – ai sensi del codice tributario tedesco – in funzione degli obiettivi che persegue.

Secondo l'Avvocato generale, quando gli enti stabiliti all'estero hanno come obiettivo la promozione di interessi generali identici a quelli individuati dalla normativa tedesca per beneficiare delle esenzioni – nella fattispecie, l'aiuto all'infanzia e alle persone anziane – e soddisfano i requisiti imposti da detta normativa agli enti nazionali, le situazioni sono assolutamente comparabili. Spetta alle autorità nazionali, inclusi i giudici, valutare tale corrispondenza.

L'Avvocato generale verifica, infine, se il trattamento meno favorevole delle donazioni transfrontaliere possa essere giustificato dalla necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali, motivo che, secondo la giurisprudenza della Corte, può fondare una restrizione all'esercizio delle libertà di circolazione.

In linea di principio, nel diritto tedesco, se l'ente beneficiario è stabilito sul territorio nazionale, non spetta al donatore provare che esso gestisce la sua attività di interesse generale nel rispetto delle disposizioni statutarie (la Germania ha, per esempio, previsto che sia il beneficiario a compilare un formulario giustificativo, che il donatore alleggerà poi alla propria dichiarazione dei redditi). Viceversa, se l'ente è straniero, l'Avvocato generale è del parere che occorra permettere al donatore di fornire documenti giustificativi, affinché le autorità fiscali nazionali possano verificare l'osservanza delle condizioni statutarie e di gestione effettiva imposte dalla normativa nazionale per il riconoscimento dello *status* di interesse generale. Da parte loro, le autorità fiscali avrebbero sempre la possibilità di rifiutare la deduzione qualora non ricevano giustificativi pertinenti o non siano in grado di verificare le informazioni trasmesse dal donatore.

Di conseguenza, l'esclusione assoluta della possibilità di apportare prove sarebbe, per l'Avvocato generale, una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di garantire l'efficacia dei controlli fiscali.

Il donatore potrebbe peraltro incontrare difficoltà a raccogliere le prove concernenti lo statuto e/o la gestione effettiva di un ente straniero. In tal caso, al fine di assicurare l'applicazione effettiva della libera circolazione dei capitali, le autorità di uno Stato membro dovrebbero cercare, senza peraltro essere costrette a sopportare oneri amministrativi eccessivi, di procurarsi tali prove per mezzo dei meccanismi di cooperazione fra le autorità degli Stati membri nel settore delle imposte dirette¹ o, eventualmente, nell'ambito dell'applicazione di una convenzione bilaterale in materia fiscale.

IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

¹ Meccanismi istituiti dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15).

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia.*

Lingue disponibili: DE, EN, EL, ES, FR, IT, NL, PL, PT

*Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-318/07>
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*